



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Via Degli Imbimbo 83100 Avellino
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
C.F.: P.IVA 02600160648

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO ENERGIA, NOMINA DEL III° RESPONSABILE, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI, IDRICI, ANTINCENDIO E ANTILEGIONELLOSI (COMPRESO UTA E CANALIZZAZIONI) A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL'ASL DI AVELLINO “

CIG. N.° 7027 969F79

Tra

**Azienda Sanitaria Locale Avellino
e**

la Società/ il RTI/Consorzio/.....

Premessa

- A. con delibera a contrarre n. ____ del _____, l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di *servizio energia, nomina del III° responsabile, gestione della manutenzione degli impianti elettrici, termici, idrici, antincendio e antilegionellosi (compreso UTA e canalizzazioni) a servizio degli edifici di pertinenza dell'ASL di Avellino* " da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice;
- B. il bando di gara è stato pubblicato sulla GU 5° serie speciale-Contratti pubblici n. 39 del 03/04/2017
- C. con verbale n. __ del _____ la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara;
- D. la Commissione aggiudicatrice, nella seduta di gara del _____, con verbale n. _____, ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando l'appalto provvisoriamente in favore di _____;
- E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- F. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 85, co. 5 del Codice;
- G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 c.9 del Codice.
- H. la Società conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto (fascicolo I-II) e relativi allegati, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- I. la Società ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Speciale d'Appalto e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, da:

- a) disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) linee guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per l'ASL, la Società rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'ASL AV.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la manutenzione *servizio energia, nomina del III° responsabile, gestione della manutenzione degli impianti elettrici, termici, idrici, antincendio e antilegionellosi (compreso UTA e canalizzazioni) a servizio degli edifici di pertinenza dell'ASL di Avellino oltre che la fornitura di combustibile.*

L'appalto prevede le seguenti attività a carico dell'Assuntore:

- Servizio Energia e ruolo di Terzo Responsabile, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera p del DPR 412/'93 e ss.mm.ii. comprendente la fornitura di combustibile;
- Servizio di gestione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento;
- Servizio di gestione e manutenzione degli impianti idrico-sanitari;
- Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione ed impianti speciali;
- Servizio di gestione e manutenzione impianti antincendio;
- Servizio antilegionella e sanificazione canali aereaulici.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni al successivo articolo 2.1

2.1: Luogo e modalità di esecuzione del servizio

La fornitura del Servizio Energia, nomina III° responsabile, gestione della manutenzione degli impianti elettrici, termici, idrici, antincendio e antilegionellosi (compreso UTA e canalizzazioni) dovrà riguardare le strutture dell'ASL AV, così come riportato nell'allegato "G" dell'offerta economica, che è parte integrante del presente contratto e sarà articolata nel seguente modo:

A – Servizi energia – Servizi di gestione e manutenzione:

- Servizio energia e ruolo di "Terzo Responsabile", nel quale rientra la fornitura di energia termica sotto forma di combustibile (sono compresi negli oneri a carico dell'Appaltatore quelli inerenti la stipula dei contratti di queste forniture con le singole aziende distributrici) e le attività di gestione e manutenzione delle centrali termiche e sottocentrali termofrigorifere; centrali frigo e gruppi di produzione del freddo; (UTA) unità di trattamento aria, impianti di riscaldamento invernale sino ai corpi scaldanti inclusi; impianti di condizionamento centralizzati estivo ed invernale, sino ai terminali utilizzatori inclusi; impianti di raffrescamento estivo; reti di distribuzione gas metano interne ai presidi; impianti di regolazione e supervisione degli impianti. Sono in carico all'Appaltatore tutte le verifiche periodiche di legge da prevedersi per le apparecchiature/opere oggetto di questo servizio che nel seguito del presente documento sarà denominato "Servizio energia – Servizio di gestione e manutenzione impianti di climatizzazione e riscaldamento".
- Servizio di Gestione impiantistica nel quale rientrano le attività di gestione e manutenzione degli impianti elettrici MT/BT, comprensive di quadri e cabine di trasformazione con relativi trasformatori, gruppi elettrogeni, quadri elettrici principali e power center e sottoquadri elettrici di settore, quadri di rifasamento fisso e automatico, linee di distribuzione principali e secondarie (comprensivo di cavi, canalizzazioni, scatole di derivazione), impianti elettrici di illuminazione (compresi i punti comando, i punti luce, impianti di illuminazione di emergenza e di segnalazione vie di fuga, impianti di FM (comprese le prese sia interne che esterne), impianti di terra ed equipotenziali (comprensivo di pozzetti, dispersori, cavi PE collegamenti e nodi equipotenziali), impianti di protezione dalle scariche atmosferiche. Sono in carico all'Appaltatore tutte le verifiche periodiche di legge da prevedersi per le apparecchiature/opere oggetto di questo servizio che nel seguito del presente documento sarà denominato "Servizio di gestione e manutenzione impianti elettrici, di illuminazione interna ed esterna e speciali".
- Gestione e manutenzione degli impianti idrico sanitari, (boilers elettrici, bollitori, serbatoi di accumulo, elettropompe, tubazioni, accessori di regolazione e/o sicurezza, esclusi i sanitari e le rubinetterie, gli impianti di trattamento dell'acqua quali filtri, addolcitori. Sono in carico

all'Appaltatore tutte le verifiche periodiche di legge da prevedersi per le apparecchiature/opere oggetto di questo servizio che nel seguito del presente documento sarà denominato "Servizio di gestione e manutenzione impianto idrico sanitario ;

- Gestione e manutenzione degli impianti antincendio (centrali di pressurizzazione, reti antincendio, elementi erogatori terminali, impianti ad idrante e/o sprinkler (sistema automatico di estinzione a pioggia), sistema di rilevazione incendi con relative centraline e rete di rilevazione, gestione degli estintori, escluse le sostituzioni e le verifiche previste dall'art. 5 punto 3 ("Revisione") della norma UNI 9994). Sono in carico all'Appaltatore tutte le verifiche periodiche di legge da prevedersi per le apparecchiature/opere oggetto di questo servizio che nel seguito del presente documento sarà denominato "Servizio di gestione e manutenzione impianti antincendio";
- Gestione del servizio di controllo e manutenzione degli impianti antilegionellosi. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di clorazione automatica, delle pompe dosatrici delle sonde di rilevazione dei parametri (PH) e delle centraline di controllo in dotazione e/o da installare. Verifica dei cloratori automatici. Controllo periodico, da concordare con le Direzioni Sanitarie, dei contenuti di cloro alle utenze dei reparti; Forniture dell'ipoclorito necessario; effettuazione mensili dei campionamenti delle acque per le necessarie analisi. Detto servizio nel seguito sarà denominato "Servizio di prevenzione rischio legionella";
- Gestione del servizio di bonifica e sanificazione dei componenti impiantistici delle U.T.A., dei sistemi di ventilazione aria, dei sistemi di estrazione, dei circuiti canalizzati di distribuzione e ripresa dell'aria in ambiente. Nel seguito detto servizio sarà denominato "Servizio di bonifica e sanificazione impianti aeraulici".

B- Servizi di governo e presidio impianti:

Nell'ambito dell'Appalto rientrano altri servizi riassumibili in attività di governo e di presidio. Di seguito vengono elencate le principali attività che sono richieste all'Appaltatore:

- Presidio impianti;
- Call Center e relativa centrale operativa ubicata nell'ambito del territorio di competenza della ASL AV.
- Sistema informativo con registrazione attività e reporting alla Stazione Appaltante;
- processo operativo a definizione di interventi programmati, interventi a richiesta e informatizzazione della gestione degli interventi manutentivi;
- sistema di gestione documentale;
- censimento ed analisi di criticità del patrimonio impianti e loro relativa informatizzazione (inserimento nel sistema informativo);
- gestione ed aggiornamento della documentazione Tecnica e del piano manutentivo e relativa anagrafica.

Tale servizio nel seguito del presente documento sarà denominato "Servizio di governo".

C – Lavori di riqualificazione energetica

Tali lavori sono tesi al miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo dell'energia, favorendo il contenimento dei consumi energetici. Sono compresi:

- il controllo e l'ottimizzazione dell'uso dell'energia;
- l'installazione di apparecchiature ed impianti finalizzati all'abbattimento dei consumi energetici e dell'impatto ambientale.

Art. 3 - Durata del Contratto

La durata dell'appalto è pari ad 1 (uno) anno a partire dalla data del verbale di presa in consegna degli impianti di ciascun immobile.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di prorogare i servizi in oggetto per ulteriore 1 (uno) anno o per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ed è obbligo della Ditta aggiudicatrice accettare la stessa, previa comunicazione da parte della Stazione Appaltante a mezzo raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto

Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € _____ (_____), IVA esclusa.

A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € _____ (_____/_____), IVA esclusa.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € XXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel C.S.A (*fascicoli I e II e relativi allegati*) e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Azienda e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione dall'Azienda.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, lasciare attivi i software dedicati alla telegestione ed ogni altro dispositivo utilizzato nell'espletamento della commessa.

L'Appaltatore riconosce all'Azienda la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'ASL AV di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Azienda si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra la Stazione Appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASL AV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

6.1: Oneri a carico dell'Appaltatore

L'importo d'Appalto, si intende comprensivo delle seguenti prestazioni:

- Tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all'espletamento di pratiche amministrative presso gli enti pubblici preposti per la regolarizzazione delle documentazioni ISPEL, ASL, PREFETTURA, UTIF, PROVINCIA, VV.F. inerenti agli impianti da esso gestiti (libretto matricolare, messa a terra, licenza di esercizio depositi di combustibile, ecc.).
- l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, così come definito all'art. 1 lett. O) del D.P.R. 412/93, sul quale ricadranno le eventuali sanzioni previste dalla legge 10/91 con l'obbligo di compilare e tenere aggiornati i libretti di centrale;
- l'assunzione del ruolo di Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti termici (art. 19 della legge 10/91) con obbligo di comunicazione annuale al Ministero dell'Industria. L'Appaltatore, che per il rispetto della legge 10/91 e i suoi regolamenti d'attuazione deve nominare il "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia", dovrà fornire alla Stazione Appaltante il nominativo comunicato al MICA (Ministero Industria Commercio e Artigianato). Egli collaborerà con la Stazione Appaltante al fine di promuovere nel corso della gestione attività di sorveglianza e individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia. L'Appaltatore dovrà inviare annualmente alla Stazione Appaltante la relazione che il "Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia" avrà redatto sullo stato degli impianti, sulla gestione e sulle azioni, interventi, procedure da attuare per accrescere l'efficienza ed il rendimento degli impianti e per ridurre le emissioni inquinanti.
- l'assunzione di Responsabilità per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per le opere e gli impianti oggetto dell'Appalto, sia per opere e impianti eventualmente nuovi, ristrutturati o modificati dall'Appaltatore, che per quelli preesistenti ma comunque affidati in Appalto;
- l'assunzione di Responsabilità dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione svolte a favore degli impianti oggetto dell'Appalto.
- l'assunzione di Responsabilità della sicurezza attraverso un esperto in problemi di sicurezza come richiesto dalla normativa vigente, con funzioni e requisiti professionali secondo UNI 10459 relativamente ai problemi di sicurezza riguardanti i prodotti ed i beni d'uso di cui al presente Appalto;
- le prestazioni di tecnici specializzati e di operai, specializzati e non, occorrenti per realizzare i servizi di manutenzione sia in loco che, occorrendo, nell'officina dell'Appaltatore;
- la fornitura di materiali, noli e prestazioni d'opera connessi ai servizi, quali ponteggi, piattaforme mobili, autogrù, ecc.;
- il trasporto in sito di attrezzature e materiali;

- la segnalazione al Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformità alle norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti;
- la stipula dei contratti di fornitura combustibile
- la fornitura di materiali d'uso, di consumo e di apporto, connessa all'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria;
- l'esecuzione di sopralluoghi, su richiesta della Stazione Appaltante, al fine di risolvere particolari problemi manutentivi, compreso il report sulle conclusioni del sopralluogo e la predisposizione di preventivi, sulla base degli elenchi prezzi contrattuali;
- la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel presente documento;
- la raccolta ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente dalle attività conduttive e manutentive;
- l'esecuzione degli interventi manutentivi, in generale, vanno eseguiti in particolari periodi o fasce orarie in modo da ridurre il disagio ed il pericolo creato agli utenti e, nel suo complesso, all'attività ospedaliera. Sulla base delle attività manutentive previste, il Responsabile dell'Appalto per la Stazione Appaltante impartirà disposizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi utilizzando manodopera e mezzi adeguati alle opere senza per questo richiedere compensi aggiuntivi.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ASL AV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL AV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'ASL AV.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASL AV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art.10 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL AV azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne l'ASL AV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL AV.

L'ASL AV si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'ASL AV riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'ASL AV.

Art. 11 – Subappalto e sub-contratti

Ciascuna delle parti non può cedere o trasferire diritti e/o obbligazioni di cui al presente contratto, senza il preventivo assenso dell'altra parte. Tale divieto è applicabile anche con riguardo alla cessione di crediti e ad atti di disposizione dei crediti in genere (mediante mandati all'incasso, cessioni in garanzia, etc.) che intendano comunque perseguire o di fatto realizzino, anche se in via indiretta, l'effetto della cessione.

E' fatto divieto, altresì, all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Appalto, ad esclusione delle seguenti attività:

- Quota parte del servizio di conduzione e manutenzione impianti elettrici e speciali (relativamente alle parti specialistiche)
- Assistenza muraria per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.

E' consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il subappalto delle opere specialistiche attinenti alle prestazioni di manutenzione non ordinaria.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ASL AV e alla Prefettura.

L'ASL AV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'ASL AV, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'ASL AV si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa ASL AV per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 13 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ASL AV.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) e comunque deve avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ASL AV, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASL AV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASL AV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'ASL AV ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 14 - Recesso, risoluzione e rescissione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Tale comunicazione dovrà specificare la data da cui il recesso avrà effetto: in difetto di specifica indicazione, il recesso avrà comunque effetto allo scadere del periodo di preavviso minimo di cui sopra.

La facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto potrà, invece, essere esercitata dalla Stazione Appaltante senza necessità di alcun preavviso e senza riconoscimento di indennizzo alcuno all'Appaltatore, laddove il recesso sia giustificato da una delle seguenti cause:

- proposizione di una domanda di fallimento dell'Appaltatore o di una sua ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale;

- determinazione dell'Appaltatore di dare corso alla cessazione dell'attività o alla propria liquidazione volontaria.

Per quanto riguarda le eventuali attività che siano in corso alla data in cui la comunicazione del recesso della Stazione Appaltante divenga efficace ai sensi di quanto sopra, detta comunicazione dovrà specificare quali tra queste debbano essere portate a termine. Le attività che saranno portate a termine (in conformità a quanto specificato nella comunicazione di recesso) saranno poi regolarmente retribuite dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore secondo le previsioni del Contratto.

Qualora l'Appaltatore rescindesse il contratto ovvero recedesse dallo stesso prima della scadenza convenuta e senza giusta causa o giustificato motivo, la Stazione Appaltante potrà trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale definitivo e addebitare all'Appaltatore, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese comunque occorrenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta: in tali ipotesi, l'Appaltatore non potrà avanzare, per gli investimenti compiuti per l'attivazione del servizio, alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 30 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione dei servizi. In particolare l'Appaltatore potrà essere considerato negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo pari o superiore a € 25.000;
- inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- indisponibilità di attrezzature idonee;
- mancanza di personale qualificato sul cantiere;
- contabilità non rispondenti alle prescrizioni del C.S.A. o mancanza di elaborati contabili sugli interventi eseguiti;
- rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione complessiva degli stessi nei termini previsti dal C.S.A. e dal contratto;
- cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attività in violazione del C.S.A., subappalto di opere o lavori senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- gravi inadempienze contrattuali ripetute per un numero maggiore di venti volte in un singolo esercizio gestionale.

Ciascuna Parte potrà risolvere il contratto, senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel caso in cui l'altra parte non adempia ad una delle obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal contratto e non provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di una comunicazione scritta inviata dalla parte adempiente con cui sia stata richiesta di adempiere.

Qualora l'inadempienza sia imputabile all'Appaltatore, decorso inutilmente il suddetto termine, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di intimare la immediata risoluzione del contratto attraverso semplice comunicazione scritta all'Appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in oggetto.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procederà, in contraddittorio tra Appaltatore e Stazione Appaltante, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In caso di recesso dal contratto, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere le penali eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni:

- l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse ai Servizi oggetto del contratto anche se svolti da terze persone;
- la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare l'Appalto alla Ditta che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di assegnazione dell'appalto;
- la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito dell'intimata risoluzione;
- l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata restituzione alla Stazione Appaltante di tutte le attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant'altro di proprietà o di pertinenza della Stazione Appaltante a disposizione dell'Appaltatore in quel momento (rinunciando espressamente sin d'ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che l'Appaltatore possa vantare, a termini contrattuali o di legge).

Senza pregiudizio per quanto precede, la Stazione Appaltante, previa messa in mora dell'Appaltatore, potrà dichiarare risolto il contratto anche nel caso in cui l'Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei Servizi oggetto del contratto.

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto e all'esito delle procedure relative al rilascio della documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovesse risultare la sussistenza di una delle cennate cause di decadenza, divieto o di sospensione nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto medesimo, fatto salvo il pagamento del servizio già eseguito.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

E' fatto divieto, altresì, all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Appalto, ad esclusione delle seguenti attività:

- Quota parte del servizio di conduzione e manutenzione impianti elettrici e speciali (relativamente alle parti specialistiche)
- Assistenza muraria per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.

E' consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il subappalto delle opere specialistiche attinenti alle prestazioni di manutenzione non ordinaria.

Art. 16 - Penali

Il mancato e/o insufficiente espletamento di tutte le prestazioni contenute e descritte all'interno del C.S.A. e nel presente contratto ovvero la non conformità agli standard previsti dall'appaltatore a da norme di legge e regolamentari, darà luogo all'applicazioni di penali a giudizio insindacabile della Stazione appaltante.

La tipologia e l'entità delle suddette penali è di seguito indicata:

16.1 - Penali di carattere generale

- A. Qualora l'Appaltatore ritardi l'inizio dell'attività conduttive e manutentive affidategli in Appalto rispetto a quanto previsto nel contratto stesso, o interrompa la stessa attività successivamente, verrà applicata per ogni giorno di ritardo o di interruzione la penale pari all'1 per mille (1/1000) dell'importo del corrispettivo annuale della gestione e manutenzione.

- B. Per il mancato rispetto degli orari o del periodo di funzionamento degli impianti realizzati stabiliti dalla Stazione Appaltante verrà applicata una penale di €.150,00 (centocinquanta/00 euro) per ogni ora di ritardo accertato.
- C. Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali relativi a tutti i servizi oggetto dell'Appalto, escluso il Servizio Energia (di seguito disciplinato), verrà applicata una penale pari a €.100,00 (cento/00 euro).
- D. Per il mancato aggiornamento annuale del Piano di Manutenzione e del relativo sistema informativo che gestisce la stessa attività di manutenzione entro i termini richiamati all'interno del presente documento, verrà applicata una penale pari a €. 100,00 (cento/00) reiterata settimanalmente.
- E. Per la mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste, dai registri di esercizio e manutenzione:
 - a. Per ogni mancata registrazione nel limite massimo di tre omissioni per mese una penale pari a €. 200,00 (duecento/00 euro);
 - b. Per ogni mancata registrazione qualora si superino le 3 omissioni per mese una penale pari a €. 600,00 (seicento/00 euro);
- F. Per la mancata effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria:
 - a. Per ogni mancata effettuazione nel limite massimo di tre omissioni per mese una penale pari a €. 200,00 (duecento/00 euro);
 - b. Per ogni mancata effettuazione qualora si superino le tre omissioni per mese una penale pari a €. 600,00 (seicento/00 euro).
- G. Per ogni intervento di manutenzione ordinaria non effettuato con la cadenza prevista:
 - a. nel limite massimo di tre omissioni al mese, una penale pari a €.200,00 (duecento/00 euro);
 - b. qualora si superino le tre omissioni per mese, una penale mensile pari a €. 600,00 (seicento/00 euro).
- H. Per la mancata registrazione sul sistema informativo di eventi – richieste di intervento e dei conseguenti interventi effettuati verrà applicata una penale pari a €.150,00 (centocinquanta/00 euro) per ogni omissione.
- I. Per ogni mendace iscrizione di intervento effettuato una penale pari a €. 150,00 (centocinquanta/00 euro).
- J. Per mancata cura nella buona conservazione dei locali ed apparecchiature dati in consegna o per modifiche abusive delle stesse, verrà applicata una penale pari a €. 200,00 (duecento/00 euro) per ogni inadempienza accertata, oltre agli oneri derivanti dal ripristino nelle condizioni iniziali.
- K. Per ogni mancato rispetto della documentazione di valutazione dei rischi conformemente al D.Lgs. 81/08 e suoi aggiornamenti e del Piano di Qualità verrà applicata una penale pari a €. 1000,00 (mille/00 euro).
- L. Per ogni ritardata esecuzione delle verifiche periodiche di legge previste nelle varie attività oggetto della gestione, verrà applicata una penale pari a €. 150 (centocinquanta/00 euro), reiterata settimanalmente.
- M. Per ogni misura e controllo non effettuato verrà applicata una penale pari a €. 200,00 (duecento/00 euro).

16.2 - Penali Servizio energia – servizio di gestione e manutenzione impianti di climatizzazione centralizzati e riscaldamento

- N. Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali:
 - a. Per i servizi di riscaldamento, condizionamento, raffrescamento, per il mancato mantenimento della temperatura o della umidità relativa, riscontrate in contraddittorio con la Stazione Appaltante, verrà applicata una penale pari a €. 200,00 (duecento/00 euro);
- O. Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate sul libretto di centrale verranno applicate le seguenti penali:
 - a. Per ogni mancata effettuazione nel limite massimo di tre omissioni per mese una penale pari a €. 100,00 (cento/00 euro);

- b. Per ogni mancata effettuazione qualora si superino le tre omissioni per mese una penale pari a €.300,00 (trecento/00 euro);
- c. Per ogni intervento di manutenzione ordinaria non effettuato con la cadenza prevista in sede di offerta, nel limite massimo di tre omissioni al mese, una penale pari a €.200,00 (duecento/00 euro);
- d. Per ogni intervento di manutenzione ordinaria non effettuato con la cadenza prevista in sede di offerta, qualora si superino le tre omissioni per mese, una penale pari a €. 600,00 (seicento/00 euro).

16.3 - Applicazione delle penali

La decisione circa l'applicazione delle penali spetta insindacabilmente ai Responsabili designati dalla Stazione Appaltante e deve essere comunicata immediatamente all'Appaltatore a mezzo fax.

L'applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte della Stazione Appaltante di risolvere immediatamente il contratto con l'Appaltatore in considerazione della gravità dell'infrazione commessa.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse.

Tutte le penali sono applicate senza previa costituzione in mora.

Tutte le penali verranno rimosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della penale oppure attraverso l'escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere prontamente ricostituita nel suo integrale ammontare.

Art. 17 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

L'ASL AV nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'ASL AV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ASL AV, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ASL AV, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

La Società indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 18: Variazione, ampliamento ed integrazione del servizio

Le avverse condizioni meteorologiche potranno costituire causa di sospensione dei lavori in quanto se ne riconosca l'eccezionalità, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo. Ciò solo per le lavorazioni che dovessero avvenire all'aperto.

Il Responsabile di Commessa per l'ASL AV ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte od anche tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità del momento senza che l'Appaltatore possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta.

L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi ed alle modalità con le quali verranno eseguiti gli stessi.

18.1: ampliamento in fase di gestione contrattuale

La presentazione dell'offerta costituisce impegno al soddisfacimento di tutti (nessuno escluso) gli obblighi scaturenti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati. Oltre ai servizi elencati alla sezione "Oggetto dell'Appalto" del C.S.A, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere, nel corso del contratto, ulteriori servizi, ma comunque correlati agli scopi generali dell'Appalto, per i quali si procederà in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

18.2: Patti integrativi ed aggiuntivi

La Stazione Appaltante potrà richiedere, in qualsiasi momento del periodo contrattuale ed al solo fine di adeguare gli impianti ad eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore, la sottoscrizione di patti integrativi ed aggiuntivi rispetto al contratto originale e limitatamente alle prestazioni in esso contenute, nonché dietro preventiva autorizzazione della Direzione Strategica Aziendale.

Art. 19: Personale addetto all'espletamento del Servizio – modalità di esecuzione – contestazione – Supervisore Responsabile.

In rappresentanza della Stazione Appaltante vengono designati i signori Inoltre, il sig., avrà il compito di verificare, per l'intera durata dell'appalto, la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, in uno ai controlli ed alle verifiche, alle disposizioni e prescrizioni.

-, in rappresentanza dell'Appaltatore, svolgerà il ruolo di Responsabile/direttore di Commessa e, pertanto, sarà il principale referente nei rapporti per la definizione delle strategie generali da adottare per l'espletamento del Servizio.
-, designato dall'Appaltatore quale Responsabile in loco, dovrà garantire la reperibilità anche di notte e nei giorni festivi al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di inagibilità. A tale scopo dovrà potersi interfacciare costantemente con la sede operativa, essere dotato di telefono cellulare e dovrà poter disporre del personale, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo o il danno. L'Appaltatore nomina, infine, quale Responsabile degli Aspetti della Sicurezza sul lavoro (con il compito di sovrintendere agli interventi di protezione e prevenzione dei rischi in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e di redigere il piano di sicurezza dei lavori e dei servizi coordinandolo con tutti i piani di sicurezza delle eventuali Ditte coinvolte nei lavori),

Il flusso delle informazioni dovrà essere organizzato attraverso idonea modulistica predisposta dall'Appaltatore ed approvata dal Responsabile della Stazione Appaltante.

Ogni parte potrà formulare all'altra richiesta scritta di verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione eccezionale connessa con l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, al fine di acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalità di applicazione del contratto; tuttavia, in caso di situazioni di pericolo non è in alcun modo giustificabile il mancato tempestivo intervento dell'Appaltatore per eliminare o limitare tale situazione.

L'Appaltatore che personalmente non segua le prestazioni di lavori o servizio o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dal contratto, è tenuto a delegare, temporaneamente, un suo legale rappresentante. La delega dovrà pervenire alla Stazione Appaltante a mezzo lettera raccomandata: analoga formalità deve essere utilizzata per comunicare, **tempestivamente**, la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa. In difetto di tale comunicazione la Stazione Appaltante è manlevata, sin da ora, da ogni responsabilità in ordine

ad atti o accordi stipulati con soggetti che non rivestono più la qualifica di delegati e/o rappresentanti dall'Appaltatore.

19.1: Documentazione di avvenuta esecuzione del servizio e/o della prestazione.

L'Appaltatore dovrà adottare, a proprie spese, un apposito bollettario composto da fogli-scheda, distinti per gruppi di locali omogenei, che costituiranno bolla di lavorazione e dovranno essere allegati alla fatturazione: tali bolle, redatte secondo quanto previsto dal C.S.A., dovranno essere controfirmate, con cadenza mensile, dal capo-sala o responsabile di ciascun servizio/reparto, unitamente al responsabile incaricato dall'Appaltatore, al fine di attestare l'avvenuta esecuzione del servizio segnalando, ove necessario, disservizi e/o carenze. Per ogni C.d.C. dovranno essere approntate tre bolle di lavorazione.

19.2: Contestazioni

L'ASL AV comunicherà per iscritto all'Appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi conseguenti all'esito dei controlli effettuati; analogamente saranno comunicate per iscritto tutte le prescrizioni, nonché i tempi di attuazione delle stesse, alle quali l'Appaltatore dovrà adeguarsi tempestivamente.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, entro giorni otto dalla contestazione, proprie controdeduzioni e non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, fatti e/o circostanze ininfluenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto: in ogni caso, restano salve le norme relative all'applicazione delle penali nonché quelle relative alla risoluzione del contratto per inadempimento, così come previste dal C.S.A..

Art. 20: Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla lettera d'invito, al C.S.A. e relativi allegati, alle norme del Codice Civile, nonché alla vigente legislazione, statale e regionale, in materia di appalti di forniture e servizi.

Art.21: Foro competente

Per ogni controversia, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse riguardare l'interpretazione o l'applicazione delle clausole che disciplinano il presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Avellino, con preclusione assoluta di ricorrere, per eventuali controversie scaturenti dall'interpretazione delle clausole contrattuali, agli Artt.806 e ss. C.P.C.

Avellino, _____

Azienda Sanitaria Locale Avellino